

D.D.L. "Istituzione dei presidi multizonali di prevenzione"

P.D.L. "Organizzazione e funzionamento dei servizi multizonali  
di prevenzione"

(rel. Cons. Fortunato)

---

**Consiglio Regionale della Puglia**

3ª Commissione Consiliare Permanente

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n. 28 del 23/4/87

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.4.87

i seguenti atti assegniati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 6/5/86 Prot.n.3250/322 D.D.L. Istituzione dei presidi multizonali di Prevenzione. (Atto Cons; 73/A)

In data 16/5/86 Prot.N.3578/369 P.D.L. Organizzazione e funzionamento dei servizi multizonali di prevenzione. (Atto Cons.n.81/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////////////////////

/////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole Fazio, Fortunato, Tedesco, Liuzzi, Armenise, Di Gioia, Festinante, Godelli, Strazzeri, Zingrillo.

Contrari: //////////////

di astensione: //////////////

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Loris Fortunato

Signor Presidente, colleghi consiglieri

In attuazione del disposto dell'art.22 della legge 23.12.1978,n°833 la Giunta Regionale e il gruppo del PCI hanno avanzato autonome iniziative legislative dirette alla istituzione dei servizi multizonali di prevenzione.

Ne è stato ricavato il testo che si sottopone,quindi,all'esame del consiglio Regionale.

Vicende particolarmente drammatiche come la esplosione a Chernobyl di un reattore della centrale per la produzione di energia nucleare e i tragici avvenimenti legati allo scandalo del metanolo che si sono sommati ai purtroppo ricorrenti infortuni anche mortali sui luoghi di lavoro e alle malattie professionali che accrediscono il cittadino lavoratore,nonchè le varie cause determinanti il degrado dell'ambiente,hanno sottolineato in maniera particolarmente critica la fragilità del sistema che ha la finalità di proteggere la salute e la vita.

Finalmente quindi anche la nostra Regione può dotarsi di servizi e presidi capaci di esercitare azioni significative in direzione della prevenzione e del controllo dei fattori che producono inquinamento atmosferico,delle acque e del suolo e infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Sicuramente di per se solo la legge non potrà far eseguire risultati significativi che non possono essere legati ad obiettivi specifici del Piano Sanitario Regionale del quale anche di recente si è ripreso a parlare e scrivere,ma senza conseguenze reali.Con amarezza si può leggere che qualche altra regione già incomincia a fare i propri bilanci dei risultati conseguiti,e la verifica dei programmi specifici sui vari settori produttivi.

Vogliamo formulare l'auspicio che il ritardo sia presto recuperato.

Il testo licenziato all'unanimità dalla terza Commissione è composto da 19 articoli.

Nel 1° articolo si definisce che la finalità della legge è la istituzione dei presidi multizonali di prevenzione,la disciplina della loro organizzazione e

- 2 -

del coordinamento con gli altri servizi delle Unità Sanitarie Locali.

Il 2) Articolo riserva al Piano sanitario Regionale la determinazione dei presidi e delle sezioni specializzate anche se intanto ne istituisce uno per ogni capoluogo di provincia.

Al terzo articolo sono individuate le attribuzioni e al quarto le articolazioni organizzative distinte per settori(4) con la previsione ulteriore di un servizio di informazione e documentazione regionale.

Viene sancito la obbligatorietà della organizzazione interdisciplinare del lavoro e la continuità del servizio con turni permanenti di reperibilità (art.7).

La conferenza di presidio prevista dall'art.8 provvede a garantire la partecipazione degli operatori, la interdisciplinarietà degli interventi, la organizzazione del lavoro e i piani di intervento da sottoporre alla approvazione dei comitati di gestione della Unità Sanitaria Locale.

Il Comitato tecnico è lo strumento della valorizzazione delle competenze professionali (art. 9 ) .

tutto il personale ha il diritto-dovere all'aggiornamento permanente da perseguire con piani annuali che il Consiglio Regionale deve approvare entro il 31 marzo (art.11).

La Giunta Regionale dovrà predisporre apposito regolamento-tipo che le unità Sanitarie Locali competenti devono approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare un funzionamento omogeneo e trasparente dei Presidi (Art.13).

L'Art.14 detta le norme di gestione e, al fine di assicurare l'ottimale funzionamento e adeguamento dei Presidi, ne demanda il finanziamento ad apposita delibera annuale del Consiglio Regionale.

L'art.15 regola le attività ispettive e di controllo dei Presidi e le modalità per le attribuzioni della qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria agli operatori investiti di specifica funzione.

L'art.18 disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti.

- 3 -

L'art.19,infine,ribadisce l'urgenza della determinazione delle piante organiche assegnando al consiglio Regionale un termine breve ma da rispettare!

Lo stesso articolo ha voluto,infine,sottolineare la necessità di assicurare e valorizzare la funzione di controllo e vigilanza prevedendo il mantenimento dell'apposto nucleo operativo e le modalità dell'esercizio delle funzioni.

L'impegno,per concludere,è stato quello di delineare un modello di Presidio coerente con la lettera e lo spirito del sistema prefigurato dalla "833" che sicuramente nella prevenzione ha un cardine fondamentale.

Per quanto innanzi si raccomanda al consiglio Regionale il testo della legge illustrato.

Loris Fortunato

5

D.D.L. ISTITUZIONE DI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

ART.1

FINALITA'

1) In attuazione dell'art.22 della legge  
 n.833 del 23.12.1978, la Regione con la  
 presente legge istituisce i presidi  
 multizonali di prevenzione, ne discipli-  
 na l'organizzazione e l'attività e ne  
 definisce il coordinamento con i servi-  
 zi delle UU.SS.LL. previste dall'art.40

~~comma 1° n.1 lett.A)~~, della L. n. 51 del 1980.

26.5.1980

7

**T I T O L O 1°**

**ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

**ART.2**

**Istituzione**

- 1) Il Piano Sanitario Regionale, in attuazione dell'art.22 della legge <sup>73</sup> ~~23 dicembre~~ 1978 n.833 determina i presidi multizonali di prevenzione, nonché le sezioni specializzate da istituire, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio.
- 2) Nelle more dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale è istituito un presidio multizonale di prevenzione in ciascun Comune capoluogo di provincia.
- 3) I Comitati di gestione delle Unità Sanitarie locali, individuate come sedi dei presidi multizonali di prevenzione, provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalità della presente legge.



ART.3

Attribuzioni

- 1) Il presidio multizonale di prevenzione:
- a) provvede al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nell'ambito di quanto previsto dal piano di cui al successivo articolo 10;
  - b) esercita i compiti a carattere laboratoristico e tecnico impiantistico connessi all'esercizio delle funzioni prevenzionali, trasferite alle Unità sanitarie locali, già attribuiti ai laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti Ente Nazionale Prevenzione Infortuni e Associazioni Nazionali per il controllo della combustione, nonché alle sezioni mediche e chimiche e nei servizi antinfortunistici degli Aspettorati del lavoro;
  - c) Svolge funzioni di supporto tecnico specialistico:
    - per i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità Sanitarie Locali aventi sede nell'ambito territoriale di competenza;
    - per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelli di cui all'art.22

- 2) Il presidio multizonale di prevenzione partecipa all'attuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale del servizio sanitario, nonché dei programmi di ricerca e di studio nelle materie di specifica competenza.
- 3) Le funzioni del presidio multizonale di prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito di riferimento.

ART.4

Organizzazione del Presidio

- 1) Il presidio multizonale di prevenzione si articola nei seguenti settori:
  - a) chimico - ambientale - tossicologico;
  - b) micro - bio - tossicologico;
  - c) fisico - ambientale;
  - d) impiantistico - antinfortunistico.
- 2) Per ogni settore di attività è previsto, in pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti profili professionali:
  - "chimici" per il settore sub a) del precedente primo comma;
  - "medici" o "biologi" per il settore sub b);
  - "fisici" o "ingegneri" o "chimici" per il settore sub c);
  - "ingegneri" per il settore sub d);
- 3) Il comitato di gestione affida la responsabilità del presidio nell'osservanza dei criteri previsti dall'art.8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, ad uno dei responsabili di settore, di posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni.
- 4) Il responsabile del presidio assicura il coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multizonale di prevenzione è articolato, e fa parte dei lavori dell'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria locale. ~~Assicura il servizio di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro, per l'intero ambito regionale, avvalendosi di apposito ufficio.~~

no/presso
- 5) Per l'intero territorio regionale è istituito presso il

ART.5

Settori

- 1) Il settore chimico - ambientale è la struttura tecnica per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo;  
- dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;  
- dell'igiene del lavoro;  
- dell'igiene della produzione e della vendita degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico tossicologico e bronotologico;  
- dei farmaci e dei cosmetici, sostanze psicotrope e stupefacenti nonché dei presidi sanitari;

2) È competente, inoltre, a svolgere le attività istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge n.615 del 13.7.1966 e DPCM del 23.3.1983 e della legge n.319 del 10.5.76 e successive norme di attuazione e modificazione.

- 3) Il settore micro - bio - tossicologico è la struttura tecnica per l'esercizio della attività di prevenzione e di controllo relativa a:  
- igiene e tossicologia del lavoro;  
- analisi micro-biologica degli alimenti e delle bevande e esame sierologico e sierologico - biologico del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita degli stessi;  
- analisi micro - biologica dell'ambiente;  
- diagnostica e profilassi delle malattie;

Continua Art. 5

5

4) Il settore fisico ambientale è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relative:

- all'inquinamento acustico e alle vibrazioni;
- al microclima;
- alle radiazioni;
- alle ulteriori funzioni previste dallo art.101 del D.P.R. 616 del 24.7.77.

5) Il settore impiantistico - infortunistico è la struttura tecnica per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relative a:

- collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi;
- verifiche connessi all'applicazione del D.P.R. n.547 del 27.4.55;
- controlli sull'applicazione delle norme di sicurezza per l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi di pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
- verifiche di prevenzione dei recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne a pressione;
- verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili;

6) - *funzione dell'ufficio per la documentazione e l'informazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal punto 45*

Sp. Senore

*funzione degli uffici e delle strutture professionali, in comprese le prestazioni dei servizi medici, clinici e antropometrici degli operatori del lavoro.*

Contrinua art.

5

Settori

ambienti di vita e di lavoro;

- le attività informative per problemi -  
soluzioni;

- la produzione di materiale per le at-  
tività formative;

- i collegamenti e i rapporti con le  
Università, gli ~~Enti~~<sup>I</sup> e gli Istituti di  
ricerca operanti in materia e, in par-  
ticolare, con l'istituto Superiore di  
Sanità e l'istituto Superiore <sup>per</sup> ~~per~~ la  
prevenzione e la sicurezza del lavo-  
ro.

- 6) All'<sup>ufficio</sup> ~~ufficio~~ di cui al precedente com-  
ma hanno diritto di accesso tutti i  
servizi multizonali e gli operatori  
addetti.
- stl*

ART.6

Gruppi interdisciplinari

- 1) Il lavoro all'interno del servizio multizonale di prevenzione è articolato su base interdisciplinare.
- 2) A tal fine il Comitato di gestione della competente Unità Sanitaria Locale, costituisce su proposta del responsabile del Presidio tra il personale appartenente ai vari settori gruppi di lavoro permanente relativi alle seguenti materie:
  - inquinamento dell'aria;
  - inquinamento dell'acqua e del suolo;
  - igiene degli alimenti e delle bevande;
  - igiene e sicurezza del lavoro.
- 3) Possono essere costituiti, inoltre, gruppi di lavoro finalizzati ad azioni specifiche e alla soluzione di particolari problemi.

Art. 7

Reperibilità del personale

- 1) In ciascuno dei Presidi multizonali di prevenzione, a supporto dei servizi di igiene delle Unità Sanitarie locali, devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilità del personale.



ART. 8

Conferenza di Presidio

- 1) L'organizzazione del lavoro del presidio multizonale di prevenzione si ispira al principio della partecipazione degli operatori, della interdisciplinarietà degli interventi e del collegamento con i servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento del presidio.
- 2) Il coordinatore del presidio multizonale presiede e convoca con cadenza almeno bimestrale la conferenza del presidio, alla quale partecipano i responsabili delle sezioni e gruppi di lavoro interdisciplinari.
- 3) La conferenza esamina i problemi connessi alla organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gruppi interdisciplinari permanenti e temporanei ed al collegamento tra i medesimi, nonchè alla formulazione di proposte di piani di intervento da sottoporre al comitato di gestione dell'Unità Sanitaria locale.
- 4) Alla formulazione delle proposte di piano di cui al precedente comma sono invitati i responsabili dei servizi di igiene pubblica e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale.

ART. 9

Comitato tecnico

- 17
- 1) Per ogni ~~P~~ presidio multizonale di prevenzione è costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del ~~P~~ presidio e dai responsabili di settore, nonché dai responsabili dei gruppi di lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari della ~~Unità~~ Unità sanitaria locale, previsti dall'art. 40, comma 1° lett. a) e d) della L.f. n. 51 ~~del 1980~~ 26.5.1980
  - 2) E' presieduto dal responsabile del servizio o, in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio.
  - 3) E' convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente del comitato di gestione o almeno ~~due~~ responsabili di settore.
  - 4) Il Comitato tecnico assicura il coordinamento e l'interdisciplinarietà degli interventi e formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attività formative e informative degli operatori, alle modalità di collaborazione con gli Enti ed Istituti di cui al precedente art. 5

## ART. IO

## Piano Anuale di attività

- 1) Su proposta del Comitato tecnico previsto dal precedente art.9 i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano di lavoro del servizio multizonale di prevenzione, sentite le Unità sanitarie locali interessate ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della L.r. n.51 del 1980. 26.5.80
- 2) Il piano annuale indica, in coerenza con il Piano sanitario regionale, obiettivi, priorità e mezzi.
- 3) I Piani annuali di attività e dei servizi multizonali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite l'Assessorato regionale alla sanità.
- 4) la Giunta Regionale verifica la coerenza con il Piano sanitario regionale e emana gli atti necessari al loro coordinamento.

## ART .11

## Aggiornamento permanente del personale

- 1) IL comitato di gestione della Unità sanitaria locale competente, sentito il comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del personale dei servizi sanitari di cui all'art.40, 1° comma, lett.a) e d) della L.r.n.51 del <sup>26.5.</sup>1980, come sostituito dall'art.17 della L.r.n.23 del 26.5.82 da attuarsi in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca.
- 2) Il Consiglio regionale approva entro il 31 marzo il Piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.

ART. 12

Attività per conto terzi

- 20
- 1) I presidi multizonali di prevenzione possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei richiedenti.
  - 2) Le tariffe per le prestazioni, fatte salve quelle specificatamente stabilite da norme di legge, sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, sentita la competente Commissione consiliare.
  - 3) Le tariffe sono sottoposte a revisione triennale.
  - 4) In attesa della determinazione delle tariffe per le prestazioni rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13

Regolamento

1) Le Unità sanitarie locali, sedi di presidio multizonale di prevenzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano il regolamento del presidio stesso, sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

## Gestione e finanziamento

- 1) La gestione del <sup>P</sup>presidio multizonale di prevenzione è attribuita all'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato.
- 2) Valgano, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla contabilità delle Unità sanitarie locali, in particolare per quanto concerne:
  - a) il collegamento funzionale ed il coordinamento con i presidi e i servizi delle unità sanitarie locali interessati;
  - b) gli indirizzi di gestione del <sup>P</sup>presidio e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertare l'efficienza operativa.
- 3) Presso ogni presidio può essere istituito un fondo di cassa per esigenze economiche, gestito sotto la responsabilità del responsabile del presidio, con obbligo di <sup>n</sup>redicontazione al competente servizio dell'Unità Sanitaria locale.
- 4) Al finanziamento della gestione dei servizi multizonali di prevenzione sino all'approvazione della L.r. prevista dal 4° comma dell'art.51 della legge N.833 del 23.12.1978, provvede annualmente con delibera il Consiglio <sup>regionale</sup> entro il 31 Dicembre.
- 5) In sede di riparto del fondo sanitario, sono attribuite alle Unità sanitarie locali che gestiscono i <sup>P</sup>presidi multizonali di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le seguenti priorità:

## Continua art.14

## Gestione e finanziamento

- b) graduale potenziamento degli organici, al fine di pervenire al completamento degli organi stessi secondo le prescrizioni della presente legge nell'arco di un triennio;
  - c) adeguamento delle attrezzature e delle apparecchiature tecniche necessarie per l'esercizio dei compiti istituzionali.
- 6) Ai sensi dell'art.18 della Legge n.833 del ~~1978~~<sup>23/12/1978</sup> la Unità sanitaria locale destinataria del finanziamento è obbligata alla tenuta dell'apposito conto di gestione allegato al conto generale di gestione.



## ART. 15

Attività ispettiva di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

- 1) Per quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n.616 del 24.7.1977, su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa indicazione del Comitato di gestione, il Prefetto stabilisce quali operatori del servizio di prevenzione o dei servizi di ciascuna Unità Sanitaria locale assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate al fine dell'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
- 2) In virtù dell'art. 21 della legge n.833 del 23.12.78 al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti il potere di accesso e di diffida previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955 n.520.
- 3) Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente comma è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale con le modalità previste dall'apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

# Consiglio Regionale della Puglia

## MINUTA

OGGETTO: .....

### Art. 46

Funzioni di rifilante

1. Gli organi Provinciali Multirionali di prevenzione dispone di un nucleo operativo di rifilante ed ispettori da adibire unitamente al personale dei servizi operativi alla esecuzione dei compiti affidati dalla legge alle esclusive competenze dei Provinciali.
2. L'attività di cui al precedente comma viene espletata secondo le direttive dei responsabili dei servizi competenti.
3. Gli operatori dei Provinciali Multirionali di prevenzione adibiti alle attività di rifilante e di

# Consiglio Regionale della Puglia

## MINUTA

OGGETTO: .....

ispezione la materia di igiene ambientale e di igiene degli alimenti, e provvede ~~adesso~~ a carico alle proprietà private per l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di verificare le condizioni e le ritrattazioni, nonché di raccogliere i compensi, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

A. Effi operazioni di cui al precedente comma sono munite di Teserino di riconoscimento elaborato dal Presidente del Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali durante il periodo.

ART. 14

Beni

1) I beni e le attrezzature già appartenenti ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ENPI, all'ANCC, alle sezioni mediche, chimiche e anti-infortu-nistiche degli Ispettorati Regionali e provinciali del lavoro, sono trasferiti ai Comuni nei quali hanno sede con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie Locali che li utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Servizio Multizonale di prevenzione.

ART. 18

## Norme di attuazione

- 1) In attuazione della norma di cui al 2° comma del precedente art.2, i Consigli comunali della Città di Bari e Taranto individuano l'Unità sanitaria locale sede del presidio multizonale di prevenzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scaduto inutilmente il predetto termine, provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

ART. 19

## DISPOSIZIONI FINALI

Commissione per la protezione  
delle radiazioni ionizzanti.

- 1) La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione delle radiazioni ionizzanti previste dall'art.89 del DPR n.185 del 13.2.1964 è costituita presso il settore fisico ambientale del servizio multioanle di prevenzione, per competenza per tutto l'ambito territoriale del servizio.
- 2) E' composta dal responsabile del settore fisico-ambientale, che la presiede, e da un laureato in Medicina, specialistica in radiologia, da un esperto, incluso nell'elenco nominativo previsto dall'art.71 del D.P.R. 13.2.64 n.185 e da un medico specialista in Igiene Pubblica o in Medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art.76 del DP.R. 13.2.1964 n.185.
- 3) La Commisicone è integrata di volta in volta dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica della Unità sanitaria locale territorialmente interessata.
- 4) Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di Direttore Amministrativo.
- 5) La Commissione ha funzione consultiva e dura in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di gestione della Unità sanitaria locale competente territorialmente.
- 6) Espone i pareri richiesti dalla normativa vigente anche ai fini del rilascio del nulla - osta contemplato dall'art.102 del D.P.R. n.185 del 13.2.64
- 7) La Commisione presta ogni consulenza ai Sindaci e alle Unità sanitarie locali in

Continua art. 18

ordine alla protezione della popolazione  
dai rischi delle radiazioni ionizzanti.

## Norme transitorie

- 1) Il Consiglio regionale, entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sentite le Unità sanitarie locali competenti, approva le piante organiche provvisorie dei presidi multizonali di prevenzione istituiti ai sensi del punto 2) del precedente art.2. Il Piano Sanitario regionale determinerà gli standards definitivi del personale addetto ai presidi di cui alla presente legge.
- 2) Fino a quando non saranno istituiti presso ciascun presidio multizonale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane ferma la competenza territoriale persistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3) Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico - ambientale, le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, sono presiedute dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione.
- 4) <sup>Ove</sup> ~~Per~~ i servizi di igiene pubblica, di prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unità sanitarie locali interessate si avvalgono della collaborazione del presidio multizonale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze.
- 5) Ciascun presidio multizonale di prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire unitamente al personale dei settori operativi alla esecuzione dei compiti affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei presidi.

stuel 6606



X 6) L'attività di cui al precedente comma viene espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti.

X 7) Gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione addetti alle attività di vigilanza e di ispezione in materia di igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle proprietà private per l'esercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di verificarne le condizioni e le situazioni, nonché di raccogliervi i campioni, i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

*Attual verbo*

X 8) Gli operatori di cui al precedente comma sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale che gestisce il presidio.

5 ~~7~~ Tutto il personale già in servizio presso Enti, servizi ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei presidi di cui alla presente legge è inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 20/12/79 n. 761.

6 ~~10~~ Il piano annuale di attività di cui al precedente articolo 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel territorio delle Unità sanitarie locali particolarmente carenti di personale di vigilanza.

1. Il personale in servizio presso gli uffici della Regione e addetto alle funzioni connesse con le finalità di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978 n.833 può chiedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo le tabelle di equiparazione fissate nell'allegato 2) del D.P.R. n.761 del 20/12/79 e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale del servizio sanitario, SULLA BASE DELLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA ALLA DATA DEL 20 DICEMBRE 1978.

2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del precedente comma, è assegnato all'Unità sanitaria locale da cui sarà gestito il Presidio multizonale di prevenzione del capoluogo regionale.

Art. ~~20~~ 22

2. m. ord. P.C.'e  
ges 1

(diritto all'informazione in tema  
di ambiente e sanità pubblica)

1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e gli elementi conoscitivi relativi all'inquinamento igienico, fisico, biologico e radioattivo di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonché quelli relativi alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolta ed elaborati da organi, servizi ed uffici della Regione, degli Enti da essa dipendenti, nonché dagli Enti locali delegatori di funzioni amministrative regionali, nelle materie ad essi delegate.

2. La norma di cui al comma precedente non si applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza stabilito per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del cittadino.

0

0. / - n